



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

SANZIONI FATTURA ELETTRONICA: GUIDA COMPLETA PER OMISSIONI, RITARDI ED ERRORI

Publicato il 6 Maggio 2024 di Sabatino Pizzano



La fatturazione elettronica rappresenta una sfida non solo tecnologica ma anche organizzativa per le aziende italiane. Dopo un periodo di rodaggio iniziale, l'Agenzia delle Entrate ha adottato un approccio rigoroso per quanto riguarda il rispetto delle scadenze e la corretta emissione delle fatture elettroniche. Questo articolo offre una guida esaustiva sulle sanzioni applicabili nel 2024 in caso di fattura elettronica tardiva, errata o incompleta, nonché sulle possibilità di ravvedimento operoso e sui codici di errore più comuni. Verranno inoltre fornite indicazioni su come rispondere alle lettere di compliance inviate dall'Agenzia delle Entrate e su come evitare le pesanti sanzioni previste.

Sanzioni per Violazioni sulla Fatturazione Elettronica

Le sanzioni amministrative per le violazioni relative alla fatturazione elettronica variano a seconda della tipologia di violazione commessa. Di seguito, una panoramica dettagliata degli importi e dei riferimenti normativi:

- **Violazione di registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'IVA:** Sanzione da 250 euro a 2.000 euro, come previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997. Questa sanzione si applica in caso di violazioni formali, come l'errata registrazione o fatturazione, che non hanno impatto sul calcolo dell'IVA dovuta.
- **Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata:** Sanzione dal 90% al 180% dell'imposta, con un importo minimo di 500 euro, come previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997. Questa sanzione si applica nei casi più gravi di omessa, tardiva o errata fatturazione elettronica o registrazione, che possono avere conseguenze sul calcolo dell'IVA.
- **Violazione di fatturazione elettronica e/o registrazione di importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge:** Sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro. Se non ci sono conseguenze sul calcolo dell'IVA o delle imposte sui redditi, le sanzioni vanno da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000 euro, come previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 471/1997. Questa sanzione si applica in caso di violazioni relative a operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad IVA o con reverse charge.
- **Violazioni solo formali:** Nessuna sanzione, come previsto dall'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 472/1997. Questa disposizione esclude l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni puramente formali, che non hanno alcuna incidenza sulla determinazione dell'imposta.

È importante sottolineare che, nel caso di violazioni di più obblighi legati alla fatturazione elettronica o alla registrazione, le sanzioni si applicano una sola volta, nel rispetto del principio del cumulo giuridico, che evita la duplicazione di sanzioni per la stessa violazione.

Esempio pratico: Un'azienda emette una fattura elettronica in ritardo di 20 giorni rispetto alla scadenza prevista. Poiché si tratta di una violazione che potrebbe avere conseguenze sul calcolo dell'IVA, si applica la sanzione dal 90% al 180% dell'imposta, con un importo minimo di 500 euro. Se l'IVA dovuta sulla fattura in questione è di 1.000 euro, la sanzione potrebbe variare da un minimo di 900 euro (90% di 1.000 euro) a un massimo di 1.800 euro (180% di 1.000 euro), con un importo minimo garantito di 500 euro.

Nella tabella seguente sono riportate le principali violazioni in materia di fatturazione elettronica, le relative sanzioni pecuniarie previste dalla normativa e alcune note aggiuntive.

Violazione	Sanzione	Note
Omessa fatturazione elettronica	90% - 180% dell'imposta, minimo 500€	Possibilità di ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni

Violazione	Sanzione	Note
Fattura elettronica emessa in ritardo	90% - 180% dell'imposta, minimo 500€	Sanzione applicabile anche se IVA correttamente liquidata. Possibilità di ravvedimento operoso
Fattura elettronica con dati errati	90% - 180% dell'imposta, minimo 500€	Possibilità di emettere nota di variazione per correggere gli errori
Fattura elettronica scartata dallo Sdl	Nessuna sanzione se reinviata entro 5 giorni dalla notifica di scarto	Oltre i 5 giorni, si applicano le sanzioni per omessa/tardiva fatturazione
Mancata comunicazione delle fatture emesse/ricevute	100€ per ogni fattura, con un massimo di 50.000€	Sanzione prevista dall'art. 11, D.Lgs. 471/1997
Registro IVA omesso, irregolare o incompleto	120% dell'imposta, con un minimo di 500€	Sanzione prevista dall'art. 9, D.Lgs. 471/1997

È importante tenere presente che le sanzioni possono essere ridotte tramite il ravvedimento operoso o altri istituti deflattivi del contenzioso tributario, come l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale.

Ravvedimento Operoso

Le sanzioni per la fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata possono essere ridotte tramite l'istituto del ravvedimento operoso. Questa procedura consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso:

- 1/9 del minimo: se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data di omissione o dell'errore;
- 1/8 del minimo: se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7 del minimo: se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6 del minimo: se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Esempio pratico: Un'azienda si accorge di aver omesso l'invio di una fattura elettronica nel mese di marzo 2024. La sanzione ordinaria prevista è pari al 90% dell'imposta, con un importo minimo di 500 euro. Se l'IVA dovuta sulla fattura omessa è di 1.000 euro, la sanzione ordinaria sarebbe di 900 euro (90% di 1.000 euro).

A seguire una tabella riepilogativa sulle sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso per violazioni relative alla fatturazione elettronica:

Violazione	Sanzione Ordinaria	Ravvedimento Operoso
Omessa fatturazione elettronica	90% - 180% dell'imposta, minimo 500€	1/9 del minimo se ravvedimento entro 90 giorni (55,56€)
Fattura elettronica emessa in ritardo	90% - 180% dell'imposta, minimo 500€	1/9 del minimo se ravvedimento entro 90 giorni (55,56€)
Fattura elettronica con dati errati	90% - 180% dell'imposta, minimo 500€	1/9 del minimo se ravvedimento entro 90 giorni (55,56€)
Mancata comunicazione delle fatture emesse/ricevute	100€ per ogni fattura, massimo 50.000€	1/8 del minimo se ravvedimento entro 90 giorni (12,50€ per fattura)

Violazione	Sanzione Ordinaria	Ravvedimento Operoso
Registro IVA omesso, irregolare o incompleto	120% dell'imposta, minimo 500€	1/8 del minimo se ravvedimento entro 90 giorni (62,50€)

La tabella mostra le sanzioni ordinarie previste per le principali violazioni in materia di fatturazione elettronica e le riduzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla violazione.

Il ravvedimento operoso consente di beneficiare di una riduzione significativa delle sanzioni, pari a:

- 1/9 del minimo (55,56€) per omessa fatturazione, ritardo nell'emissione o dati errati
- 1/8 del minimo per mancata comunicazione delle fatture (12,50€ per fattura) o irregolarità nel registro IVA (62,50€)

È importante precisare che il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro 90 giorni dalla violazione per poter usufruire di tali riduzioni. Oltre i 90 giorni, le sanzioni sono più elevate.

Termini di Emissione della Fattura Elettronica

Le sanzioni per la fatturazione elettronica devono essere valutate in base al momento in cui l'emissione della fattura è obbligatoria secondo la normativa vigente. Esistono due tipologie principali di fatturazione elettronica:

- **Fattura immediata:** L'invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate è possibile entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o dalla data del documento (ad esempio, la data di consegna dei beni o di prestazione del servizio). Il termine dei 12 giorni è tassativo, anche se la scadenza cade in un giorno festivo, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 129/2020.
- **Fattura differita:** L'emissione e l'invio telematico della fattura elettronica devono avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Esempio pratico: Un'azienda effettua una cessione di beni in data 10 aprile 2024. Per la fattura immediata, il termine ultimo per l'invio al SdI sarebbe il 22 aprile 2024 (12 giorni dalla data dell'operazione). Se invece l'azienda sceglie di emettere una fattura differita, dovrà inviarla entro il 15 maggio 2024 (entro il giorno 15 del mese successivo all'operazione).

Errori di Fatturazione Elettronica e Codici di Scarto

In caso di scarto della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, è possibile evitare le sanzioni seguendo le corrette procedure. Secondo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, la fattura elettronica scartata può essere nuovamente inviata entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto, senza incorrere in sanzioni.

Di seguito, una tabella con i principali codici di errore che possono essere riscontrati nelle ricevute/notifiche di scarto dello SdI:

Codice Errore	Causale dello Scarto
00001	Nome file non valido (deve essere formato da IT, identificativo fiscale soggetto emittente, simbolo "_", progressivo alfanumerico da 5 caratteri, formato .xml)
00002	Nome file duplicato (già utilizzato in un precedente invio telematico)
00003	Dimensioni del file superiori a quelle massime consentite (5 MB)

Codice Errore	Causale dello Scarto
00102	File non integro (danneggiato/manomesso)
00403	File con data successiva a quella di ricezione
00417	File con identificativo fiscale IVA e codice fiscale non valorizzati

Esempio pratico: Un'azienda riceve una notifica di scarto con codice errore 00001 per una fattura elettronica inviata al Sdl. Ciò significa che il nome del file non rispetta le specifiche richieste (ad esempio, non contiene l'identificativo fiscale dell'emittente). L'azienda può correggere l'errore e reinviare la fattura entro 5 giorni dalla notifica di scarto, senza incorrere in sanzioni.

Codice Tributo per il Pagamento delle Sanzioni

Nel caso in cui si debba procedere al pagamento delle sanzioni per la fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata, è necessario utilizzare il modello F24, compilando la sezione "Erario" e utilizzando il codice tributo 8911.

Sanzioni per Fattura Elettronica Emessa in Ritardo ma con Liquidazione IVA Corretta

Anche nel caso in cui il contribuente abbia liquidato e pagato correttamente l'IVA dovuta, nonostante il ritardo nell'emissione e/o nell'invio della fattura elettronica allo Sdl, saranno applicate le sanzioni previste. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 528 del 16 dicembre 2019, ha associato questa fattispecie alla violazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997, in quanto rientra nelle "violazioni formali" che possono ostacolare l'attività di controllo dell'amministrazione fiscale.

Esempio pratico: Un'azienda emette una fattura elettronica il 15 aprile 2024, ma la invia al Sdl solo il 5 maggio 2024, ben oltre il termine dei 12 giorni previsto per la fattura immediata. Nonostante abbia correttamente liquidato e versato l'IVA relativa a quella fattura nella liquidazione periodica, l'azienda sarà soggetta alle sanzioni previste per la tardiva emissione/invio della fattura elettronica.

Lettere di Compliance

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle attività di controllo sulla fatturazione elettronica, può inviare delle lettere di compliance ai contribuenti che hanno commesso violazioni. Queste lettere rappresentano un avviso bonario finalizzato a sollecitare la regolarizzazione spontanea della posizione e ad evitare l'applicazione di sanzioni più gravose.

Le lettere di compliance possono riguardare diverse fattispecie, come l'omessa o tardiva emissione della fattura elettronica, l'errata registrazione delle operazioni, l'omessa comunicazione delle fatture emesse e ricevute, ecc.

Esempio pratico: Un'azienda riceve una lettera di compliance dall'Agenzia delle Entrate in cui viene segnalata l'omessa emissione di alcune fatture elettroniche nel corso del 2023. L'azienda ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro un determinato termine, beneficiando delle riduzioni delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato nella lettera di compliance, l'Agenzia delle Entrate può procedere con

l'applicazione delle sanzioni ordinarie previste dalla normativa.

Cause di Forza Maggiore ed Esonero dalle Sanzioni

In casi eccezionali di forza maggiore debitamente documentati, è possibile evitare l'applicazione delle sanzioni per la fatturazione elettronica tardiva o omessa. L'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472/1997 prevede infatti che "non si applicano sanzioni quando la violazione deriva da obiettive condizioni di impossibilità".

Rientrano in questa casistica situazioni come:

- Calamità naturali (terremoti, alluvioni, ecc.) che abbiano reso impossibile l'emissione e l'invio della fattura nei termini previsti;
- Prolungate interruzioni dei sistemi informatici dovuti a cause non imputabili al contribuente;
- Gravi eventi di forza maggiore che abbiano impedito il regolare svolgimento dell'attività aziendale.

Conclusioni

La disciplina delle sanzioni per la fatturazione elettronica tardiva, errata o incompleta rappresenta un aspetto cruciale per le aziende italiane. Nonostante il periodo transitorio iniziale, l'Agenzia delle Entrate ha adottato un approccio rigoroso nel sanzionare le violazioni, con importi che possono risultare particolarmente onerosi.

È fondamentale rispettare scrupolosamente i termini di emissione e invio delle fatture elettroniche, prestando attenzione ai codici di errore e alle procedure di reinvio in caso di scarto da parte del Sistema di Interscambio. L'istituto del ravvedimento operoso offre una valvola di sfogo per regolarizzare eventuali violazioni, beneficiando di sanzioni ridotte.

Infine, è importante non sottovalutare le lettere di compliance inviate dall'Agenzia delle Entrate, che rappresentano un'opportunità per correggere eventuali errori o omissioni prima dell'applicazione delle sanzioni ordinarie.

Domande e Risposte

D: Quali sono le sanzioni previste se invio una fattura elettronica in ritardo?

R: Se invii una fattura elettronica in ritardo, le sanzioni previste vanno dal 90% al 180% dell'imposta, con un importo minimo di 500 euro (art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, è possibile beneficiare di riduzioni applicando il ravvedimento operoso.

D: Ho ricevuto una lettera di compliance dall'Agenzia delle Entrate per fatture omesse. Cosa devo fare?

R: La lettera di compliance rappresenta un avviso bonario per sollecitarti a regolarizzare la tua posizione. Hai la possibilità di emettere le fatture omesse, beneficiando delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso se lo fai entro i termini indicati nella lettera. In caso contrario, l'Agenzia potrebbe applicare le sanzioni ordinarie.

D: Ho superato il termine dei 12 giorni per l'invio della fattura immediata. Quali sono le conseguenze?

R: Se superi il termine di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione per l'invio della fattura immediata, sarai soggetto alle sanzioni per fatturazione tardiva, anche se hai correttamente liquidato e versato l'IVA. Le sanzioni possono essere ridotte tramite il ravvedimento operoso.

D: In caso di dati errati nella fattura elettronica, è possibile emetterne una nota di variazione?

R: Sì, in caso di errori nella fattura elettronica, è possibile emetterne una nota di variazione per correggere i dati errati. L'importante è

che la nota di variazione venga inviata tempestivamente allo SdI per evitare l'applicazione di sanzioni.

D: Posso contestare le sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate?

R: Certamente. Se ritieni che le sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate non siano corrette, puoi presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento. Nel ricorso potrai contestare i rilievi mossi e fornire documentazione a supporto della tua posizione.

D: In quali casi è possibile evitare le sanzioni per cause di forza maggiore?

R: Le sanzioni possono essere evitate in casi eccezionali di forza maggiore debitamente documentati, come calamità naturali, prolungate interruzioni dei sistemi informatici non imputabili al contribuente, o altri gravi eventi che abbiano reso impossibile l'emissione e l'invio della fattura nei termini previsti.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA